Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 27 giugno 1980 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 giugno 1980, n. **281.**

Provvedimenti urgenti per l'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, per l'anno 1979.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' conferita al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, per l'anno 1979, la somma di lire 2.268 miliardi.

E', altresì, conferita al fondo di dotazione dell'IRI, per l'anno 1979, la somma di L. 14.130.475.000 per la copertura degli oneri di sottoscrizione — proporzionalmente alla attuale partecipazione dell'IRI nella Società gestione azioni Montedison - SOGAM S.p.a. — dell'aumento di capitale deliberato dalla società stessa.

Art. 2.

Il conferimento al fondo di dotazione dell'IRI, ai sensi del precedente articolo, quanto alla somma di lire 930 miliardi ha luogo mediante attribuzione all'Istituto stesso di titoli del Tesoro, dall'IRI destinati a riduzione, di pari ammontare, del proprio indebitamento bancario e di quello delle società controllate.

Detti titoli sono consegnati per conto e su indicazione dell'IRI alle aziende ed istituti di credito, a contestuale decurtazione dell'indebitamento in essere verso di essi, per un ammontare di pari importo.

Art. 3.

Il Ministro delle partecipazioni statali riferisce al Parlamento, entro il 1980, sull'impiego da parte dell'IRI e delle società controllate delle somme erogate per effetto della presente legge e sullo stato di attuazione dei programmi dell'anno 1979, secondo le indicazioni dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 4.

All'onere complessivo di L. 2.282.130.475.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede quanto a L. 1.352.130.475.000, mediante imputazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, n. III), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e conseguente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, e quanto a lire 930 miliardi mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4677 (lire 110 miliardi), 5940 (lire 170 miliardi), 7790 (lire 150 miliardi) e 9001 (lire 500 miliardi, utilizzando le voci « Conferimento al fondo di dotazione dello ENEL »; « Utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia » e « Attuazione della politica mineraria ») dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1980

PERTINI

COSSIGA — DE MICHELIS — PANDOLFI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1980.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato della motovedetta « CP 2062 », in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968 che detta le norme di attuazione del decreto presidenziale n. 585 del 6 marzo 1968;

Visto il decreto presidenziale n. 1199 del 31 dicembre 1973;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

La motovedetta « CP 2062 », affidata in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, viene iscritta nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 25 novembre 1979.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1980

PERTINI

RUFFINI — EVANGELISTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1980
Registro n. 16 Difesa, foglio n. 81

(5856)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1980.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Colli Altotiberini » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Colli Altotiberini » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per l'Umbria;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Colli Altotiberini » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 1° giugno 1979;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati avverso il parere e la proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Colli Altotiberini » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1979.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1979, con la denominazione di origine controllata « Colli Altotiberini » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi

da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché tali vitigni non superino il 15 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Colli Altotiberini ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini « Colli Altotiberini » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a litri cinque, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè, commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1980

PERTINI

MARCORA — BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1980
Registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 159

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA « COLLI ALTOTIBERINI ».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Colli Altotiberini » è riservata ai vini bianco, rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata « Colli Altotiberini » deve essere ottenuta dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni;

« *Colli Altotiberini* » *bianco*:

Trebbiano Toscano: dal 75% al 90%;
Malvasia del Chianti: fino al 10%.

Possono inoltre concorrere alla produzione del vino « Colli Altotiberini » bianco anche altre uve bianche provenienti da vitigni raccomandati per la provincia di Perugia fino ad un massimo del 15%;

« *Colli Altotiberini* » *rosso e rosato*:

Sangiovese: dal 55% al 70%;
Merlot: dal 10% al 20%;
Trebbiano Toscano e Malvasia del Chianti congiuntamente o disgiuntamente fino al 10%.

Possono concorrere alla produzione del vino « Colli Altotiberini » rosso altre uve rosse provenienti da vitigni raccomandati per la provincia di Perugia fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini « *Colli Altotiberini* » comprende parte dei territori comunali di: San Giustino, Cisterna, Città di Castello Monte S. Maria Tiberina, Montone, Umbertide, Gubbio, Perugia.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal punto di incrocio della via Tiberina strada statale n. 3-bis con il confine di provincia in località Dogana quota 330, il limite segue verso nord-est il confine provinciale per circa 800 metri fino a raggiungere la q. 355 da dove prosegue in direzione sud per la strada e superata la quota 371 raggiunge Cospaia, costeggia il centro abitato ad est e per un sentiero raggiunge, in direzione sud il corso d'acqua discendendolo fino a q. 333 dove prende il sentiero verso est raggiungendo quota 391, a nord di Porrino, prosegue poi verso nord-est per la strada ed il sentiero poi che va ad incrociare il T. Vertola in prossimità della quota 368, raggiungendo l'incrocio con la strada S. Giustino Corposano.

Dal punto di incrocio sulla S. Giustino-Corposano, il limite, segue verso est e poi ovest la mulattiera che raggiunge, in prossimità della quota 448, la strada statale di bocca Trabaria (n. 73-bis), segue quest'ultima verso sud-est fino a quota 513 (C. Gobbi) e quindi la strada, prima verso est e poi sud, che conduce a Cà di Crea e 200 metri circa prima di giungere a tale località segue, verso est, il sentiero e poi la strada, attraversa la q. 502 e raggiunge da nord-est C. Somaia da dove prosegue per la strada che verso sud-est prima e poi nord-est raggiunge l'impluvio all'altezza della q 489, risale l'impluvio in direzione nord-est e sul proseguimento va ad incrociare la strada che passa ad est della quota 629 (Monticello), percorre tale strada verso sud-est sino ai ruderi di Pieve Vecchia da dove, per una retta in direzione nord-est raggiunge la sorgente perenne a nord di C. Cattanera (q. 434), costeggia tale località per la strada ad est ed all'altezza della q. 434 piega verso est per la strada che raggiunge in prossimità del ponte, quella per Colle Plinio, attraversa tale strada e seguendo la mulattiera verso sud-est raggiunge il confine comunale di S. Giustino, lo percorre per breve tratto verso est ed all'altezza della q. 467, seguendo lo impluvio in direzione sud-est lungo il fosso raggiunge il ponte sulla strada Colle Plinio-Ripole (q. 368), percorre quest'ultima per circa 300 metri verso est ed all'altezza della strada per C.S. Biagio, attraversa, in direzione sud-est il T. Lama e risalendo l'impluvio del fosso affluente nella stessa direzione, raggiunge sul proseguimento di questi la strada per C.se Colecchio che percorre verso sud-ovest fino a raggiungere tale località.

Da C.se Colecchio, attraversato il corso d'acqua a sud, prende la mulattiera per raggiungere, in direzione sud-est quota 470 (C. Malfatti) e quindi, sempre verso sud-est segue la strada che poi piega a sud fino a raggiungere la quota 530 percorrendo un sentiero nell'ultimo tratto; da q. 530 segue la strada verso sud fino a quota 468, a nord-ovest di V.la Panicale.

Da quota 468 segue una retta in direzione est fino a quota 380 da dove per la strada verso sud-est incrocia quella per C. Ponte e lungo questa verso sud raggiunge il ponte sul T. Regnano, prosegue quindi per il sentiero che in direzione sud-est passa ad est di M. Novello e successivamente per la mulattiera verso sud-ovest raggiunge la quota 456

Da quota 456 seguendo una retta in direzione sud-est giunge a quota 364 (C. Muri) e quindi percorre la strada che verso sud raggiunge la quota 341, una volta attraversato il T. Vaschi.

Da quota 341 segue una retta in direzione sud-ovest raggiungendo Userna (quota 366) e da Userna prosegue per la strada che in direzione sud-est raggiunge l'impluvio e lo percorre verso est fino ad incontrare sul proseguimento, il sentiero per V.la Coppi che raggiunge lungo questi seguendo verso sud.

Da V.la Coppi prosegue per la mulattiera che verso est raggiunge quota 430 all'incrocio con quella che conduce a Castiglione, dal punto d'incrocio (quota 430), segue una retta in direzione sud-est che raggiunge C. Cavaglione da dove discende verso sud per la strada che attraversa ad est la località Belvedere fino ad incrociare a quota 337 la strada per Città di Castello, segue tale strada verso est fino al km 2 da dove per una retta in direzione sud-est raggiunge la quota 360 e quindi lungo il sentiero in direzione est incrocia la mulattiera per C. Nunziatella e lungo questa verso sud-ovest, raggiunge tale località (quota 443), la supera e sulla strada che prosegue, raggiunge Bagni di Fontecchio dopo aver superato la quota 415.

Da Bagni di Fontecchio segue la strada che in direzione sud e sud-ovest conduce a V.la Eleonora da dove prosegue per la mulattiera verso sud-ovest, attraversa la quota 460 ed arriva a quota 407 e sul proseguimento giunge a V.la Rocca (quota 431), la supera e raggiunge la quota 411 da dove piega prima verso nord-est e poi sud per la strada che attraversata quota 437 perviene quota 395 da dove segue l'impluvio in direzione sud e quindi il F.so Zanzone sempre verso sud fino ad incrociare la strada per Città di Castello.

Segue tale strada verso sud-ovest per circa 600 metri fino all'incrocio con quella per C. Le Guardie e lungo questa raggiunge tale località per proseguire poi in direzione sud-ovest fino ad incrociare il T. Soara e quindi dall'incrocio segue la strada adiacente verso sud-est fino a raggiungere C. Belvedere (quota 466) dopo aver costeggiato ad est Le Piagge e la quota 454.

Da C. Belvedere segue la strada in direzione nord-est e poi sud-est fino alla quota 480 da dove per una retta a perpendicolare sud incrocia la strada in uscita da S. Domino, prosegue lungo tale strada verso sud-ovest, passando per le quote 453, 447 e 345 e nell'ultimo tratto per un sentiero fino alla quota 345 da dove piega verso sud fino a C. Molinello e quindi per una mulattiera verso est, superata la quota 367, raggiunge la strada per Carafieri e lungo questa, tale località.

Da Carafieri discende verso sud per la mulattiera fino a quota 400 da dove lungo una retta in direzione sud arriva a quota 385 (C. Ricci), per proseguire poi in direzione nord-est lungo la strada che costeggia il F.so di Fonte Maggio fino all'altezza della quota 423 da dove per una retta in direzione sud-est raggiunge quota 404 sulla strada per La Casella, segue tale strada in direzione ovest sino a raggiungere la strada di S. Martino di Castelvecchio passando per le quote 324 e 311.

All'incrocio, in prossimità di S. Martino di Castelvecchio, il limite segue la strada in direzione est per Caldarino di Sopra, passando per le quote 359, 368, 384 e superata quest'ultima quota segue il sentiero in direzione nord-est fino all'impluvio affluente del F.so Rancale per risalirlo fino ad incrociare nuovamente la strada per Caldarino di Sopra in prossimità di C. Benedetti, prosegue per tale strada verso nord-est e raggiunge Caldarino (quota 412), da dove segue quella in direzione sud-est, supera la (quota 414) e per un sentiero, che nell'ultimo tratto piega verso est, raggiunge C. Masci a quota 441.

Da C. Masci segue la strada che in direzione est prima e poi sud raggiunge il Palazzotto dopo aver superato le quote 452, 440, 432, 444 e 447 e dal Palazzotto segue la strada verso sud per breve tratto e quindi il sentiero che la congiunge a quella per C. Fondeo raggiungendo questi per la strada in direzione est.

Da C. Fondeo segue la strada che in direzione nord costeggia il T. Lana e poco prima della quota 311 attraversa il corso d'acqua seguendo poi il sentiero che in direzione sud-est raggiunge C. Casale (quota 391), lo supera e lungo la mulattiera, nella stessa direzione, raggiunge la strada per La Casella, la segue verso est e poi sud attraversando la quota 427 fino ad arrivare alla quota 393 da dove per la mulattiera, in direzione nord-est, raggiunge C. Rio (quota 388) indi prosegue verso sud-est lungo la strada che arriva a quota 438 e poi lungo il sentiero arriva a quota 473 per seguire poi l'impluvio che va a confluire nel T. Carpina.

Alla confluenza risale per circa 100 metri il T. Carpina lo attraversa per proseguire sulla strada che verso sud-est supera Casale di Sotto (quota 298) e quindi lungo un sentiero nella stessa direzione raggiunge la strada per C. Maiola che segue fino a tale località.

Da C. Maiola (quota 376) per una linea retta in direzione sud-est attraversa la quota 402 e raggiunge Broccano (quota 473), da Broccano segue la strada che nella stessa direzione supera Caicresci e raggiunge quota 401 da dove lungo un sentiero, in direzione est, raggiunge il Rio all'altezza della quota 334, discende tale corso d'acqua per circa 600 metri e prende quindi il sentiero e la strada in direzione sud-est sino a raggiungere il confine di Montone a S. Benedetto, risale verso nord per circa 100 metri il confine comunale per seguire la strada e poi la mulattiera che in direzione est raggiunge C. Col della Tempesta (quota 466).

Da Col della Tempesta segue la strada verso sud-ovest per Pian del Corso (quota 403) e superato Scapicchio (quota 337) di circa 300 metri prende, verso sud-est, il sentiero e poi la strada che raggiunge prima C. Val di Roba (quota 410) e poi Caicace (quota 445) da dove segue la strada e la carrareccia che giunge a Le Capanne, passando per la quota 379.

Superate Le Capanne prosegue verso est fino ad arrivare al T. Assino che discende verso sud ed all'altezza di M. Scaricato risale l'affluente che attraversa la strada statale di Gubbio in direzione est, e risale quindi il F.so Ranco Nuovo fino in prossimità della sorgente dove lungo una mulattiera prima verso sud e poi una carrareccia verso est raggiunge Il Castello.

Dalla località Il Castello, il limite, segue la mulattiera che in direzione sud attraversa le quote 471, 419, 416 e 408 (Poggio del Colle), da dove segue il sentiero che in direzione sud-est raggiunge il T. Mussino a quota 261 in corrispondenza della confluenza del F.so dei Cerri, risale per breve tratto tale corso d'acqua, circa 50 metri, e poi prende il sentiero che discende verso sud raggiungendo quota 306 il Varlo, risale quindi per la mulattiera in direzione nord-est e superato il Pod.re Valcerbaia seguendo la carrareccia, raggiunge l'impluvio e ridiscende fino all'altezza della quota 381 dove per la mulattiera arriva alla località Torretta (quota 300).

Da quota 300 segue una linea retta, in direzione nord-est e raggiunge la quota 463 sulla strada per C.se Nuove, segue tale strada verso nord-est e superata Pietra Melina, all'altezza della quota 569, prende la carrareccia per Casidolfo (quota 596) da dove lungo il sentiero in direzione est e poi sud raggiunge Venarella (quota 607) e per la mulattiera arriva a Vignaie da dove risale in direzione nord-est fino alla quota 503 sul confine comunale.

Da quota 503 segue una linea retta verso sud-ovest e raggiunge Colozzone quota 463 per proseguire poi nella stessa direzione per la mulattiera che raggiunge il Rio, segue il corso d'acqua verso sud costeggiando l'acquedotto fino ad arrivare a quota 300 e quindi la mulattiera che verso est passa per Castello di Vicolo (quota 344), Podere Piaggia (quota 440), quota 460 e proseguendo raggiunge l'acquedotto che discende verso sud fino al C. il Poggio, da dove in linea retta verso est raggiunge la quota 436 e quindi la strada per Casanova che segue fino a superare tale località (quota 418) e prendere poi il sentiero che, in direzione sud-est arriva alla strada per C. S. Benedetto che raggiunge e supera incrociando poi il T. Resina.

Attraversa il T. Resina e prosegue per la strada di Molino di Vico per procedere verso est fino a quota 365, dove prosegue per nord-est lungo la strada che passa per le quote 416, 461, 459 e raggiunge C. Vaglie (quota 465).

Il limite discende poi verso sud fino a raggiungere la strada che incrocia quella per Morleschio alla quota 542, segue tale strada fino al Palombare Alto di Morleschio e da qui la strada in parte mulattiera che in direzione sud-est passa le quote 366 e 300 fino ad incrociare il T. Ventia in località C. Crevelli, sul proseguimento della strada raggiunge poi la località Montelabate passando per pod.re Guardabassi (quota 288), C. Cirosso (quota 303), quote 305, 322 e 348.

Prosegue poi in direzione nord-est per la strada che conduce alla località Casacce (quota 617), fino a raggiungerla in prossimità del km 21,100 circa sulla strada per Perugia e discende lungo questa sino al km 20 circa.

Dal km 20 della via Eugubina segue la strada verso est che passa per C. Forti (quota 532) e C. La Valle (quota 435) da dove per un sentiero incrocia il Rio, lo ridiscende anche quando muta il nome in Rio Grande fino all'altezza di Piccione a quota 308 e quindi prosegue per la strada che in direzione sud

passa ad ovest di C.se Vaglie, piega quindi verso sud-est su quella che raggiunge quota 353 per risalire in direzione nord-est, in prossimità della Cappella, superato di circa 100 metri il bivio per C. S. Croce, prende la strada verso sud attraversando le località: Casella (quota 338), P.zo Nerbone (quota 340), C. Bruciata, P.zo Taccone (quota 446), C. Grelli, C. Serrina Bassa (quota 352), P.re Palazzone (quota 357) fino ad incrociare la strada per Pianello in località La Colonnetta alla quota 234.

Da quota 234 segue verso sud-ovest la strada carrereccia per P.re Le Spiaggie e dopo circa 600 metri piega verso sud lungo la strada che attraversa Casanova, P.re Macci (quota 242), P.re del Bosco fino a raggiungere a quota 229 quella in uscita da Ripa sulla quale prosegue incrociando dopo circa 150 metri il F.so Macara, segue quindi tale corso d'acqua in direzione sud, fino a raggiungere la quota 207 all'altezza di podere Fonte che raggiunge seguendo la strada in direzione ovest.

Da P.re Fonte segue verso sud la strada che passando per le quote 206, 207 (C. Pallareto raggiunge la linea ferroviaria in prossimità della quota 213, prosegue per la linea ferrata verso ovest ed alla stazione di ponte S. Giovanni, segue la strada che attraversato il F.so di S. Margherita a quota 235 raggiunge il centro abitato di Perugia che costeggia ad est onde seguire poi la strada in uscita, che superata P.ta S. Angelo, raggiunge S. M.ria di Cenerente; prosegue poi per la strada che in direzione nord-ovest costeggia il fosso di Cenerente e l'acquedotto fino ad incrociare, dopo Osteria della Corniola e sempre sul confine comunale, la strada per Cannetto per seguirla poi fino ad arrivare a tale località (quota 412).

Da Cannetto prosegue verso nord-est per la strada che, superate C.se di Sotto raggiunge il bivio per C.se di Sopra e da qui segue quella che, verso est, attraversa il F.so di Colognola, supera il bivio per C. Pepparello e proseguendo raggiunge a quota 487 la strada alle pendici di M. Civitelle, la segue per breve tratto verso nord e dopo circa 50 metri, prosegue lungo quella di Migiana di Monte Tezio nella stessa direzione, raggiunge e supera tale località e all'altezza di Castel Procoio prende la mulattiera per C.se Fontenova (quota 505).

Segue tale strada in direzione nord-ovest, costeggiando M. Tezio e passando per P.re Casale, C. Valle Cupa (quota 476) C Piè di Monte (quota 492), C. Pavia (quota 494), C. Boyola (quota 364), fino a raggiungere Antognola.

Da Antognola segue, verso nord-est, la mulattiera per Valenzino raggiungendo dopo aver costeggiato F.so Mussarello e da Valenzino, in direzione nord-ovest, prosegue per la mulattiera che dopo una deviazione verso ovest, passa per le quote 339, 298 fino a raggiungere il T. Nese lo attraversa e prosegue per la Chiesa del Pian di Nese (quota 300).

Segue quindi la mulattiera verso nord che passa per la quota 321, raggiunge l'impluvio e lungo questi arriva alla strada per S. Giuliana, dopo breve tratto verso tale località segue la mulattiera verso ovest per C. Prata e da tale località prosegue per una linea retta in direzione nord raggiungendo la estremità più a sud della strada per Monte Corona (quota 628), prosegue quindi su tale strada in direzione nord fino al Pod.re S. Savino, lo supera ed alla prima curva sulla strada (quota 470) prende il sentiero che, in direzione sud-ovest, passa per le quote 392, 357 e superato S. Giuliano delle Pignatte, in direzione ovest, segue la strada che attraversa quella per Badia alla quota 323 e prosegue fino a Toro (quota 373).

Da Toro segue la mulattiera che in direzione della vetta di M. Acuto raggiunge la località Osteria da dove piega verso nord-ovest per raggiungere Migianella dei Marchesi, passando a nord-est di M. Acuto, Cima Cerchiaia, M. Valcinella, M. Saldo e seguendo la mulattiera, la strada e nuovamente la mulattiera che passa per le quote: 513 (Montacuto), 487, 436 (Palazzetto), 370, 503 (Il Ranco), 519, 458.

Da Migianella dei Marchesi segue la mulattiera per C. Tassinari e prima di giungervi prosegue verso nord-ovest lungo il sentiero che conduce a C. S. Stefano (quota 476), quindi piega ad ovest per la carrereccia fino a C. Poggio (quota 434) e poi a sud, raggiungendo Ulivello Primo (quota 310) e poi lungo la strada il Fosso di Cerquetelli (quota 303) che discende fino al T. Mansola.

Segue questo corso d'acqua fino alla confluenza con il T. Niccone e lungo questi verso ovest incrocia il confine di provincia in località La Mita, prosegue quindi lungo tale confine verso nord-ovest fino a raggiungere, in prossimità della quota 500, la mulattiera lungo la quale prosegue prima verso nord e poi est fino ad arrivare alla località Il Cerro (quota 570).

Da Il Cerro segue sepre la mulattiera in direzione est raggiunge C. Pagana di Sopra (quota 415) passando per le località Crete (quota 531), C. Fusate (quota 423).

Da C. Pagana di Sopra prosegue verso nord per la mulattiera prima e lungo la strada poi fino a C. Colle (quota 568) passando per Cà di Bacco; da C. Colle (quota 568) segue quindi la mulattiera in direzione nord-ovest passando per le quote 564, 415, 403 (V.la Landucci), 313 fino a raggiungere lungo la carrereccia ed una volta attraversate il P. Scano, la strada per Calzolaro, prosegue su tale strada in direzione ovest ed alla quota 348, all'altezza di S. Leo Bastia, prende a nord la strada per l'Olmo raggiungendo tale località.

Dall'Olmo segue la mulattiera in direzione nord-est e raggiunge C. Aiale passando per le quote 478 e 533; da C. Aiale segue la strada che, nella stessa direzione attraversa C. Ranzu ed arriva alla località Porcareccia (quota 439) da dove prosegue per il sentiero che dopo aver piegato inizialmente ad est, riprende la direzione nord-est fino a raggiungere Gracciata (quota 327).

Da Gracciata segue prima la mulattiera verso ovest e poi la strada carrereccia verso nord che attraversato il T. Minima, incrocia la strada per Lugnano alla quota 278, segue quest'ultima in direzione ovest fino alla Fatt. di Petrelle e superatala di poco segue la strada e poi la mulattiera che in direzione nord, raggiunge Ghironzo (quota 558), passando per le località Pistrino (quota 371), Carpina (quota 507), Casalina (quota 583) e quindi per le quote 593, 589, 602, 575, 516 (Castelvecchio).

Da Ghironzo segue la mulattiera che in direzione est attraversa la quota 477 e raggiunge la quota 395 in prossimità di S. Lucia da dove seguendo la mulattiera in direzione nord-ovest tocca le quote 418, 409, 338 e 285 e raggiunge il T. Nestore seguendolo per circa 300 metri verso est fino alla quota 281.

Dalla quota 281 prosegue a nord sulla strada che incrocia quella per Morra alla quota 288 e lungo questa attraversa Morra e superata la quota 292 al ponticello sul fosso affluente del T. Nestore risale questo fosso costeggiando le località Vicinato, La Petucca, Villa Toppo fino all'incrocio con la strada per quest'ultima località; segue quindi tale strada verso ovest fino alla quota 582 dove incrocia quella per S. Agnese e lungo questa verso est raggiunge tale località.

Da S. Agnese, prosegue verso nord per la strada che attraversa C. Locco (quota 474) e raggiunge il T. Aggia, discende tale corso d'acqua per breve tratto fino a quota 388 da dove segue la strada che, in direzione nord attraversa la quota 410 e le località C Tetina (quota 474) e Citerna (quota 551).

Dopo quest'ultima località piega verso nord-est per la strada che costeggia P.ggio Caione, Col di Fabbri, La Calbeira, S. Martino e raggiunge Palazzetto alla quota 617 sulla strada per Monte S. Maria Tiberina, percorre quest'ultima in direzione di Monterchi sino ad incrociare il T. Scarsola, risale questo corso d'acqua ed a nord di P.ggio Di Rimondato, segue verso est il F.sso affluente di sinistra sino alla sorgente in prossimità della quota 698 dove per una mulattiera verso nord raggiunge Buccialle (quota 661), prosegue quindi nella stessa direzione sulla strada per Lippiano ed a Ranzola prende, in direzione ovest, la mulattiera che va ad incrociare il torrente Riccianello alla quota 390 in località Il Mulinaccio.

Discende questo corso d'acqua e superata La Consuma prosegue lungo il confine di provincia prima verso est e poi nord-ovest sino all'incrocio con la strada per S. Leo (quota 308), prosegue quindi su tale strada in direzione sud-est ed a Manfrone piega verso sud per quella che superate Case Nuove, incrocia il P. Sovara in prossimità della quota 303 discende questo corso d'acqua e dalla confluenza con il T. Cerfone, risale quest'ultimo per breve tratto sino ad incrociare la strada per Città di Castello quota 300 segue quindi tale strada in direzione del centro abitato e superato Lerchi segue il tracciato che passa per C. Fondi e C. Cecio e riprende quindi la strada verso il centro abitato di Città di Castello lo costeggia lungo la circonvallazione sud ed est per seguire poi in uscita la via Tiberina (strada statale n. 3 bis) in direzione di S. Giustino, attraversa tale centro abitato e raggiunge il punto di incrocio tra la strada statale n. 3 bis ed il confine di provincia da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Colli Altotiberini » debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei i vigneti collinari di natura siliceo-argillosa o calcareo-argillosa, con esclusione dei terreni di fondo valle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e specie per i nuovi impianti, quelli suggeriti dagli organi tecnici com-

petenti, e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Colli Altotiberini » non deve essere superiore a q.li 110 per Ha in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

La resa per ettaro in coltura promiscua, fermi restando i limiti sopra indicati, deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie vitata nelle condizioni di cui al precedente art. 2.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate nell'ambito del territorio dei comuni di S. Giustino, Citerna, Città di Castello, Monte S. Maria Tiberina, Montone, Umbertide, Gubbio e Perugia.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini « Colli Altotiberini » rosso o rosato una gradazione alcoolica minima naturale di gradi 11 e dal vino « Colli Altotiberini » bianco una gradazione alcoolica minima naturale di 10. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

1) « Colli Altotiberini » bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico gradevole;
sapore: asciutto, gradevole, armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 10,5;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

2) « Colli Altotiberini » rosso:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso gradevole;
sapore: asciutto, rotondo, gradevole;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11,5 gradi;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

3) « Colli Altotiberini » rosato:
colore: rosa tenue;
odore: lievemente fruttato;
sapore: fresco, asciutto, vivace;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11,5 gradi;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto, per i vini di cui sopra i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata « Colli Altotiberini » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato », e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Colli Altotiberini », vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(6217)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 1980.

Indicazione dei comuni della regione Umbria ai quali sono applicabili gli interventi previsti dalla legge 3 aprile 1980, n. 115.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DEI LAVORI PUBBLICI, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 3 aprile 1980, n. 115;
Sentita la regione Umbria;

Decreta:

Art. 1.

Gli interventi previsti dall'art. 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115, sono attuati nei seguenti comuni:

Provincia di Perugia:

1) Assisi
2) Bastia
3) Bettona
4) Bevagna
5) Campello sul Clitunno
6) Cannara
7) Cascia
8) Castel Ritaldi
9) Cerreto di Spoleto
10) Corciano
11) Costacciaro
12) Foligno
13) Fossato di Vico
14) Giano dell'Umbria
15) Gualdo Cattaneo
16) Gualdo Tadino
17) Magione
18) Massa Martana
19) Monte Castello di Vibio
20) Montefalco
21) Monteleone di Spoleto
22) Nocera Umbra
23) Norcia
24) Piegaro
25) Pietralunga
26) Poggiodomo
27) Preci
28) Sant'Anatolia di Narco
29) Sellano
30) Scheggino
31) Sigillo
32) Spello
33) Spoleto
34) Todi
35) Trevi
36) Umbertide
37) Vallo di Nera
38) Valfabbrica
39) Valtopina

Provincia di Terni:

1) Acquasparta
2) Allerona
3) Alviano
4) Amelia
5) Arrone
6) Avigliano Umbro
7) Baschi
8) Calvi dell'Umbria
9) Ferentillo
10) Ficulle
11) Giove
12) Guardea
13) Lugnano in Teverina
14) Montecastrilli
15) Montecchio
16) Montegabbione
17) Montefranco
18) Narni
19) Orvieto
20) Otricoli
21) Parrano
22) Polino
23) Porano
24) San Gemini
25) San Venanzo
26) Stroncone
27) Terni

Art. 2.

Gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 3 aprile 1980, n. 115, sono attuati nei seguenti comuni:

Provincia di Perugia:

1) Assisi
2) Bevagna
3) Cascia
4) Cerreto di Spoleto
5) Foligno
6) Monteleone di Spoleto
7) Nocera Umbra
8) Norcia
9) Perugia
10) Poggiodomo
11) Preci
12) Sant'Anatolia di Narco
13) Scheggino
14) Sellano
15) Spello
16) Spoleto
17) Todi
18) Trevi
19) Valtopina
20) Vallo di Nera

Provincia di Terni:

1) Avigliano Umbro
2) Baschi
3) Fabro
4) Ferentillo
5) Narni
6) Orvieto
7) Terni

Art. 3.

Gli interventi previsti dall'art. 5 della legge 3 aprile 1980, n. 115, sono attuati nei seguenti comuni:

Provincia di Perugia:

1) Assisi
2) Cascia
3) Cerreto di Spoleto
4) Foligno
5) Monteleone di Spoleto
6) Norcia
7) Perugia
8) Preci
9) Poggiodomo
10) Sant'Anatolia di Narco
11) Scheggino
12) Sellano
13) Spello
14) Spoleto
15) Vallo di Nera

Art. 4.

Gli interventi previsti dall'art. 7 della legge 3 aprile 1980, n. 115, sono attuati nei seguenti comuni:

Province di Perugia e Terni:

1) Cascia
2) Cerreto di Spoleto
3) Ferentillo
4) Monteleone di Spoleto
5) Norcia
6) Poggiodomo
7) Preci
8) Sant'Anatolia di Narco
9) Scheggino
10) Sellano
11) Vallo di Nera

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1980

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COSSIGA

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
BIASINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 241

(6294)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1980.

Approvazione dei piani tecnici dei distretti telefonici di Caltanissetta (n. 0934/2d/78), Codogno (n. 0377/2d/79), Ferrara (n. 0532/2d/79), Montecatini Terme (n. 0572/2d/79), Siena (numero 0577/2d/79), Tarvisio (n. 0428/3d/79), Treviglio (numero 0363/2d/78), Trieste (n. 040/3d/79) e Vibo Valentia (n. 0963/2d/79) e della ripartizione in reti urbane dei distretti medesimi.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 27 luglio 1970, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1979, n. 667, concernente le norme in materia di tariffe telefoniche;

Visti i piani tecnici dei distretti di Caltanissetta (n. 0934/2d/78), Codogno (n. 0377/2d/79), Ferrara (numero 0532/2d/79), Montecatini Terme (n. 0572/2d/79), Siena (n. 0577/2d/79), Tarvisio (n. 0428/3d/79), Treviglio (n. 0363/2d/78), Trieste (n. 040/3d/79) e Vibo Valentia (n. 0963/2d/79), presentati dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, espresso nella 25ª adunanza tenuta il 23 gennaio 1980;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella 1484ª adunanza tenuta il 13 febbraio 1980;

Accertato che i piani tecnici relativi ai distretti di Caltanissetta, Codogno, Montecatini Terme, Siena, Tarvisio, Treviglio e Trieste non presentano modifiche all'assetto telefonico e che pertanto non è necessario acquisire il parere dei comuni ai fini dell'approvazione dei predetti piani;

Accertato altresì che i piani tecnici relativi ai distretti di Ferrara e Vibo Valentia presentano modifiche all'assetto telefonico, sulla cui esecuzione i comuni interessati hanno espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani tecnici dei distretti di Caltanissetta (n. 0934/2d/78), Codogno (n. 0377/2d/79), Ferrara (n. 0532/2d/79), Montecatini Terme (n. 0572/2d/79), Siena (n. 0577/2d/79), Tarvisio (n. 0428/3d/79), Treviglio (n. 0363/2d/78), Trieste (n. 040/3d/79) e Vibo Valentia (n. 0963/2d/79) relativi all'assetto e allo sviluppo delle reti e delle centrali telefoniche dei distretti medesimi.

Art. 2.

Gli impianti e le opere previste nei suddetti piani tecnici hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Art. 3.

E' approvata la seguente ripartizione in settori e reti urbane dei distretti:

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
	Distretto di Caltanissetta	
1. Caltanissetta	1. Caltanissetta	1. Caltanissetta (eslusa la frazione Giulfo) 2. S. Cataldo località Contrada Corfidato (isola amministrativa del comune di Enna)
2. Butera	1. Butera	1. Butera località Butera Scalo (area del comune di Gela)
3. Mazzarino	1. Mazzarino	1 Mazzarino (escluse le isole amministrative Canalotto Gallitano e Brigadieci)
4. Mussomeli	1. Mussomeli	1. Mussomeli 2. Acquaviva Platani 3. Campofranco 4. Sutera
5. Pietraperzia	1. Pietraperzia	1. Pietraperzia 2. Barrafranca località Cametrice (area del comune di Piazza Armerina)
6. Riesi	1. Riesi	1. Riesi località Canalotto Gallitano e Brigadieci (isole amministrative del comune di Mazzarino)
7. S. Caterina Villarmosa	1. S. Caterina Villarmosa	1. S. Caterina Villarmosa 2. Marianopoli 3. Resuttano località Recattivo, Chibbò, Cuti e Marianopoli Scalo (aree del comune di Petralia Sottana) frazione Tudia (area del comune di Castellana Sicula)
8. Serradifalco	1. Serradifalco	1. Serradifalco frazione Giulfo (area del comune di Caltanissetta) 2. Bompensiere 3. Montedoro
	2. Milena	4. Milena
9. Vallelunga Pratameno	1. Vallelunga Pratameno	1. Vallelunga Pratameno 2. Villalba località Villalba Scalo, Belici e Vicaretto (aree del comune di Castellana Sicula)
	Distretto di Codogno	
1. Codogno	1. Codogno	1. Codogno 2. Camairago 3. Cavacurta 4. Fombio 5. Guardamiglio 6. Maleo (esclusa la frazione Casenuove) 7. San Fiorano 8. San Rocco al Porto 9. Somaglia
	2. Corno Giovine	10. Corno Giovine 11. Caselle Landi 12. Castelnuovo Bocca d'Adda 13. Cornovecchio 14. Maccastorna 15. Meleti 16. S. Stefano Lodigiano località Casenuove (frazione del comune di Maleo)
2. Casalpusterlengo	1. Casalpusterlengo	1. Casalpusterlengo 2. Bertonico 3. Brembio 4. Castiglione d'Adda 5. Livraga 6. Orio Litta 7. Ospedaletto Lodigiano 8. Secugnago 9. Senna Lodigiana 10. Terranova dei Passerini 11. Turano Lodigiano

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
	Distretto di Ferrara	
1. Ferrara	1. Ferrara	1. Ferrara località Reno Vecchio (frazione del comune di Poggio Renatico) località Passo Segni (frazione del comune di Baricella) 2. Vigarano Mainarda (escluse le località Castello ed Albanina) località Madonna dei Boschi (frazione divisa tra i comuni di Vigarano Mainarda e Poggio Renatico)
2. Argenta	1. Argenta	1. Argenta (escluse le località Ponte Fornace, Ponte Traghetto e La Sabbiona) località Podere Laghetto, Legna e Santa Maria Codifiusa (centri divisi tra i comuni di Argenta e Molinella) località Gandazzolo (frazione del comune di Baricella) località Filo, Longastrino e Case Selvatiche (centri divisi tra i comuni di Argenta e Alfonsine)
3. Bondeno	1. Bondeno	1. Bondeno (escluse le località Casucaro, Cantalupo, La Forna, Ca' Mosti e Vallice)
4. Copparo	1. Copparo 2. Barra 3. Jolanda di Savoia	1. Copparo 2. Ro 3. Barra 4. Jolanda di Savoia
5. Poggio Renatico	1. Poggio Renatico	1. Poggio Renatico (escluse le località Rano Vecchio, Madonna dei Boschi e Madonna della Neve) località Castello (frazione del comune di Vigarano Mainarda)
6. Portomaggiore	1. Portomaggiore	1. Portomaggiore 2. Masi Torello 3. Voghiera
7. Sant'Agostino	1. Sant'Agostino	1. Sant'Agostino (esclusa la località Molino Albergati) località Palazzaccio e Casale Govoni (frazioni del comune di Cento) 2. Mirabello località Albanina (frazione del comune di Vigarano Mainarda) località La Forra, Vallica e Ca' Mosti (frazioni del comune di Bondeno) località Madonna della Neve (località amministrata dal comune di Poggio Renatico)
	Distretto di Montecatini Terme	
1. Montecatini Terme	1. Montecatini Terme	1. Montecatini Terme 2. Buggiano 3. Marliana 4. Massa e Cozzile 5. Monsummano Terme 6. Pieve a Nievole 7. Ponte Buggianese
2. Pescia	1. Pescia	1. Pescia 2. Chiesina Uzzanese 3. Uzzano 4. Villa Basilica
	Distretto di Siena	
1. Siena	1. Siena	1. Siena 2. Castelnuovo Berardenga 3. Monteriggioni 4. Monteroni d'Arbia 5. Sovicille
2. Abbadia S. Salvatore	1. Abbadia S. Salvatore	1. Abbadia S. Salvatore 2. Piancastagnaio
3. Asciano	1. Asciano	1. Asciano 2. Rapolano Terme

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
4. Buonconvento	1. Buonconvento	1. Buonconvento
		2. Montalcino
		3. Murlo
		4. S. Giovanni d'Asso
5. Castiglione d'Orcia	1. Castiglione d'Orcia	1. Castiglione d'Orcia
		2. S. Quirico d'Orcia
6. Chiusdino	1. Chiusdino	1. Chiusdino
		2. Monticiano
		3. Radicondoli
7. Poggibonsi	1. Poggibonsi	1. Poggibonsi
		2. Colle di Val d'Elsa
		3. S. Gimignano
	2. Casole d'Elsa	4. Casole d'Elsa
8. Radda in Chianti	1. Radda in Chianti	1. Radda in Chianti
		2. Castellina in Chianti
		3. Gaiole in Chianti
9. Sinalunga	1. Sinalunga	1. Sinalunga
		2. Torrita di Siena
		3. Trequanda
	Distretto di Tarvisio	
1. Tarvisio	1. Tarvisio	1. Tarvisio
		2. Malborghetto-Valbruna
2. Pontebba	1. Pontebba	1. Pontebba
		2. Dogna
	Distretto di Treviglio	
1. Treviglio	1. Treviglio	1. Treviglio
		2. Arzago d'Adda
		3. Brignano Gera d'Adda
		4. Calvenzano
		5. Caravaggio
		6. Casirate d'Adda
		7. Cassano d'Adda
		8. Castel Rozzone
		9. Fara Gera d'Adda
		10. Fornovo San Giovanni
		11. Misano di Gera d'Adda
		12. Mozzanica
		13. Pagazzano
		14. Pontirolo Nuovo
		15. Rivolta d'Adda
		16. Vailate
2. Romano di Lombardia	1. Romano di Lombardia	1. Romano di Lombardia
		2. Antegnate
		3. Barbata
		4. Bariano
		5. Calcio
		6. Cividate al Piano
		7. Cortenuova
		8. Covo
		9. Fara Olivana con Sola
		10. Fontanella
		11. Ghisalba
		12. Isso
		13. Martinengo
		14. Morengo
	2. Pumenengo	15. Pumenengo
		16. Torre Pallavicina
	Distretto di Trieste	
1. Trieste	1. Trieste	1. Trieste
		2. Duino-Aurisina
		3. Monrupino
		4. Muggia
		5. S. Dorligo della Valle
		6. Sgonico

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
	Distretto di Vibo Valentia	
1. Vibo Valentia	1. Vibo Valentia	1. Vibo Valentia località Fontanarosa, Mattoni, Gurna, Carrà, Chiupparelli, Stazione di Ionadi-Cessaniti (aree del comune di Ionadi) 2. Cessaniti 3. Francica 4. Pizzo 5. S. Gregorio d'Ippona 6. S. Onofrio 7. Stefanaconi
	2. Maierato	8. Maierato 9. Filogaso
2. Briatico	1. Briatico	1. Briatico 2. Zambrone
3. Fabrizia	1. Fabrizia	1. Fabrizia 2. Mongiana 3. Nardodipace
4. Mileto	1 Mileto	1. Mileto 2. Ionadi (escluse le località Fontanarosa, Mattoni, Gurna, Carrà, Chiupparelli, Stazione di Ionadi-Cessaniti) 3. S. Costantino Calabro
5. Monterosso Calabro	1. Monterosso Calabro	1. Monterosso Calabro 2. Capistrano 3 Polia
6. Nicotera	1. Nicotera	1. Nicotera località Monte Poro e Poro di Nicotera (aree del comune di Spilinga) 2. Joppolo 3. Limbadi
7. Rombiolo	1. Rombiolo	1. Rombiolo 2. Filandari 3. S. Calogero
8. Serra S. Bruno	1. Serra S. Bruno	1. Serra S. Bruno 2. Brognaturo 3. S. Nicola da Crissa 4. Simbario 5. Spadola 6. Vallelonga
9. Soriano Calabro	1. Soriano Calabro	1. Soriano Calabro 2. Acquaro 3. Arena 4. Dasà 5. Gerocarne 6. Pizzoni 7. Sorianello 8. Vazzano
10. Tropea	1. Tropea	1. Tropea 2. Drapia 3. Parghelia 4. Ricadi 5. Spilinga (escluse le località Monte Poro e Poro di Nicotera) 6. Zaccanopoli 7. Zungri

Art. 4.

Le variazioni tariffarie connesse alle modifiche dell'assetto telefonico, approvate con il presente decreto, entreranno in vigore a decorrere dalla data di ultimazione delle relative opere tecniche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1980

Il Ministro: DARIDA

(6181)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1980.

Assegnazione al comune di Terracina di un segretario comunale di classe superiore.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda del sindaco di Terracina in data 31 maggio 1979 intesa ad ottenere l'assegnazione al comune di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante in base alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto ministeriale 17200 in data 23 aprile 1980, con il quale sono stati determinati i criteri per l'esercizio di detta facoltà;

Constatato che, ai sensi del citato decreto ministeriale, il comune si trova nelle condizioni previste per l'assegnazione richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' assegnato al comune di Terracina un segretario comunale di classe 1ª/*B*.

Il prefetto della provincia di Latina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 giugno 1980

Il Ministro: ROGNONI

(5828)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1980.

Assegnazione al comune di Monfalcone di un segretario comunale di classe superiore.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda del sindaco di Monfalcone in data 8 giugno 1979 intesa ad ottenere l'assegnazione al comune di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante in base alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto ministeriale 17200 in data 23 aprile 1980, con il quale sono stati determinati i criteri per l'esercizio di detta facoltà;

Constatato che, ai sensi del citato decreto ministeriale, il comune si trova nelle condizioni previste per l'assegnazione richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' assegnato al comune di Monfalcone un segretario generale di classe 1ª/*B*.

Il prefetto della provincia di Gorizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 giugno 1980

Il Ministro: ROGNONI

(5829)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Piave » o « Vini del Piave ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Piave » o « Vini del Piave », riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 24 settembre 1971, propone che siano modificati gli articoli 2, 4, 5, 7 e l'art. 6 in parte, secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modificazione degli articoli 2, 4, 5 e 7 per intero e l'art. 6 in parte del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Vini del Piave » o « Piave ».

Art. 2. — La denominazione « Vini del Piave » o « Piave » con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Cabernet;
Merlot;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Pinot nero;
Raboso;
Tocai italico;
Verduzzo,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno il 95% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni tradizionali a frutto di colore analogo e « raccomandati » per la zona, presenti nei vigneti in misura non superiore al 5%.

Nei vigneti destinati alla produzione dei vini:

Cabernet è ammessa la presenza dei vitigni Cabernet franc e Cabernet Sauvignon da soli o congiuntamente;

Raboso è ammessa la presenza dei vitigni Raboso Piave e Raboso Veronese da soli o congiuntamente;

Verduzzo è ammessa la presenza dei vitigni Verduzzo trevigiano e Verduzzo friulano da soli o congiuntamente.

Art. 4. — Sono pertanto da considerare idonei, ai fini della iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente di vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura, di origine sedimentaria-alluvionale e di natura prevalentemente argillosa, calcarea e ghiaiosa.

Sono invece da escludere i terreni torbosi, umidi o freschi e quelli decisamente silicei.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Vini del Piave » o « Piave » non deve essere superiore, per ettaro di coltura specializzata: a q.li 140 per il Raboso; a q.li 130 per il Merlot; a q.li 120 per il Pinot bianco, il Pinot nero ed il Verduzzo; a q.li 110 per il Cabernet, il Pinot grigio e il Tocai italico. Fermi restando i limiti massimi sopra indicati la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superfice coperta dalle viti.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20 % i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 % per il Cabernet, il Merlot, il Pinot bianco, il Pinot grigio il Pinot nero, il Tocai italico ed il Verduzzo ed al 65 % per il Raboso.

Art 5. — Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Treviso e nel territorio situato ad oriente del fiume Brenta, in provincia di Venezia.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai « Vini del Piave » o « Piave » Merlot, Pinot bianco, Raboso, Tocai italico e Verduzzo una gradazione complessiva minima naturale di 10,5 ed ai vini Cabernet, Pinot grigio e Pinot nero una gradazione complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Nella preparazione dei « Vini del Piave » o « Piave » è consentita nella misura massima del 10 % del volume la tradizionale correzione con uve, mosti o vini provenienti dalle uve a colore analogo delle varietà di vitigni previste nella denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione.

Il vino « Vini del Piave » o « Piave » Raboso non può essere immesso al consumo se non dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni.

Art. 6 - (*Omissis*). — Nel tipo di vino Merlot alla caratteristica del sapore va a sostituirsi il seguente testo:

sapore: asciutto o talvolta abboccato, sapido, di corpo, giustamente tannico, armonico;

(*Omissis*).

A seguito delle caratteristiche del tipo di vino Verduzzo vanno ad inserirsi quelle dei vini che seguono fino al termine dell'articolo con il testo che segue:

Pinot bianco:

colore: giallo paglierino;
odore: delicato e caratteristico;
sapore: pieno, morbido e armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11;
acidità totale minima: 5 per mille:
estratto secco minimo: 16 per mille.

Pinot grigio:

colore: dal giallo paglierino al rosato scarico secondo i sistemi di vinificazione;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: vellutato, morbido e armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,5;
acidità totale minima: 4,8 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot nero:

colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
odore: vinoso, tipico, gradevole;
sapore: asciutto o leggermente amabile, sapido, di corpo, armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,5;
acidità totale minima: 4,8 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Raboso:

colore: rosso rubino carico, tendente al granato con il prolungato invecchiamento;
odore: vinoso, marcato, tipico, con profumo di violetta con il prolungarsi dell'invecchiamento;
sapore: secco, austero, sapido giustamente tannico, leggermente acidulo;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,50;
acidità totale minima: 6,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7. — Nei « Vini del Piave » o « Piave » con le specificazioni di vitigno di cui appresso si possono usare assieme alla denominazione le menzioni aggiuntive indicate nel presente articolo alle seguenti condizioni:

Merlot, qualora il vino ottenuto provenga da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,5 e sia immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12,5 dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva « Vecchio ». Tale vino deve in ogni caso risultare di sapore asciutto;

Cabernet, qualora il vino ottenuto provenga da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12 e sia immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12,5 dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva « Riserva »;

Pinot nero, qualora il vino ottenuto provenga da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12 e sia immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12,5 dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva « Riserva ».

I periodi di invecchiamento obbligatorio previsti nel disciplinare di produzione decorrono dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

(5731)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Limitazione alla circolazione nell'isola di Capri

Con decreto 24 giugno 1980, n. 1080, del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, è stato disposto che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sino al 30 settembre 1980, sia vietato l'afflusso nell'isola di Capri degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola stessa. Possono invece affluire nell'isola di Capri oltre agli autoveicoli appartenenti a persone che risultano essere proprietarie di immobili destinati ad abitazione ubicati nell'isola, anche se non iscritti nei ruoli per la raccolta dei rifiuti solidi urbani in uno dei due comuni dell'isola; le autovetture, i carri funebri e gli automezzi adibiti al trasporto merci di qualsiasi provenienza, purché rientranti nelle limitazioni alla circolazione imposte sulle strade dell'isola medesima, nonché le autovetture che trasportano invalidi, purché munite dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 (Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti) regolarmente rilasciato dall'autorità competente.

(6276)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « S. Vittoria » di Borghetto d'Arroscia

Con decreto ministeriale 30 maggio 1980, n. 2049, la S.a.s. Fonti S. Vittoria di Taramazzo Vittoria e C., in Leverone Borghetto d'Arroscia (Imperia), è stata autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale « S. Vittoria » di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1887, i risultati delle analisi chimica e batteriologica, aggiornati secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(5990)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 122

Corso dei cambi del 24 giugno 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	837,05	837,05	837,10	837,05	837 —	—	836,95	837,05	837,05	837,05
Dollaro canadese	728,15	728,15	728 —	728,15	728,60	—	728,05	728,15	728,15	728,15
Marco germanico	473,35	473,35	473,25	473,35	473,45	—	473,45	473,35	473,35	473,35
Fiorino olandese	432 —	432 —	432 —	432 —	431,90	—	431,86	432 —	432 —	432 —
Franco belga	29,592	29,592	29,59	29,592	29,58	—	29,56	29,592	29,592	29,60
Franco francese	203,90	203,90	203,75	203,90	204 —	—	203,90	203,90	203,90	203,90
Lira sterlina	1955,20	1955,20	1956 —	1955,20	1954,60	—	1954,45	1955,20	1955,20	1955,20
Lira irlandese	1775,30	1775,30	1773 —	1775,30	1769,60	—	1774 —	1775,30	1775,30	—
Corona danese	152,71	152,71	152,90	152,71	152,75	—	152,72	152,71	152,71	152,40
Corona norvegese	172,39	172,39	172,50	172,39	172,25	—	172,42	172,39	172,39	172,40
Corona svedese	200,88	200,88	200,80	200,88	200,85	—	200,90	200,88	200,88	200,90
Franco svizzero	512,40	512,40	512,60	512,40	512,50	—	512,40	512,40	512,40	512,40
Scellino austriaco	66,603	66,603	66,60	66,603	66,63	—	66,63	66,603	66,603	66,60
Escudo portoghese	17 —	17 —	17,05	17 —	17,07	—	17,16	17 —	17 —	17 —
Peseta spagnola	11,938	11,938	11,93	11,938	11,93	—	11,94	11,938	11,938	11,93
Yen giapponese	3,863	3,863	3,87	3,863	3,865	—	3,866	3,863	3,863	3,86

Media dei titoli del 24 giugno 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	65,325
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,725
» 5,50 % » » 1968-83	86,700
» 5,50 % » » 1969-84	84,375
» 6 % » » 1970-85	80,225
» 6 % » » 1971-86	78,650
» 6 % » » 1972-87	75,125
» 9 % » » 1975-90	79 —
» 9 % » » 1976-91	81,225
» 10 % » » 1977-92	88,150
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	99,575
» » » » 1-10-1978/80	99,375
» » » » 1- 3-1979/81	98,900
» » » » 1- 7-1979/81	99,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/81	98,650
» » » » 1-12-1979/81	97,750
» » » » 1- 5-1979/82	98,375
» » » » 1- 7-1979/82	98,200
» » » » 1-10-1979/82	97,850
» » » » 1- 1-1980/82	97,975
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,275
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,350
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,725
» » » 12 % 1- 4-1982	95,350
» » » 12 % 1-10-1983	93 —
» » » 12 % 1- 1-1984	92,850
» » » 12 % 1- 4-1984	92,950
» » » 12 % 1-10-1984	92,500
» » » 12 % 1-10-1987	91,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 giugno 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	837 —
Dollaro canadese	728,10
Marco germanico	473,40
Fiorino olandese	431,93
Franco belga	29,591
Franco francese	203,90
Lira sterlina	1955,325
Lira irlandese	1774,65
Corona danese	152,715
Corona norvegese	172,405
Corona svedese	200,89
Franco svizzero	512,40
Scellino austriaco	66,616
Escudo portoghese	17,08
Peseta spagnola	11,939
Yen giapponese	3,864

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica

Il titolo del decreto ministeriale 24 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 6 giugno 1980, deve intendersi rettificato in: « Rinnovo del *collegio dei revisori* dell'Ente autonomo "Fiera campionaria internazionale di Milano" ».

(6068)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Castelcovati, Zerbo e Caronino Varesino

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 26 febbraio 1980, n. 29625: comune di Castelcovati (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 31 ottobre 1978, n. 87 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare);

deliberazione 2 aprile 1980, n. 30592: comune di Zerbo (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 27 luglio 1979, n. 181 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare);

deliberazione 13 maggio 1980, n. 31843: comune di Caronno Varesino (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 20 luglio 1978, n 51 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare).

(6149)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 19 aprile 1980 dal sig. Giuseppe Kavalič fu Giusto e di Paola Macor, nato a Capodistria il 18 febbraio 1945, abitante a Trieste in via Conti n. 24, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Cavalli;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Giuseppe Kavalič è ridotto nella forma italiana di Cavalli.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Mattesco Lidia in Kavalič, nata a Trieste il 22 agosto 1938, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 14 giugno 1980

p. *Il prefetto*: RAVALLI

(6159)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale del 2 aprile 1979;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Nominativo	Punteggio
Bartolotta Edoardo, nato a Siracusa il 13 ottobre 1947	punti 100 su 100
Della Morte Maria Adele, nata a Milano il 10 luglio 1946	» 100 »
Pedroni Elisa, nata a Luino il 31 agosto 1947	» 100 »
Roberi Pier Luigi, nato a Frabosa Sottana il 18 ottobre 1944	» 100 »
Contardi Loris, nata ad Alessandria il 20 ottobre 1938	» 97 »
Pocecco Mauro, nato a Trieste il 13 novembre 1947	» 97 »
Edefonti Alberto, nato a Marnate Olona il 1° aprile 1947	» 95 »
Garbagnati Ersilia, nata a Sesto S. Giovanni il 21 febbraio 1939	» 95 »
Meli Ferdinando, nato a Palermo il 25 marzo 1948	» 95 »
Paolillo Fulvio, nato a Napoli il 20 febbraio 1947	» 95 »
Di Franco Giuseppe, nato a Portici il 14 marzo 1943	» 94 »
Amodio Luigi Angelo, nato a Cerreto Sannita il 27 maggio 1945	» 90 »
Cagna Francesco, nato a Berceto il 23 dicembre 1945	» 90 »
Longo Filippo, nato a Padova il 13 dicembre 1946	» 90 »
Sacchi Mariateresa, nata a Milano il 21 agosto 1945	» 90 »
Virdis Raffaele, nato a Parma il 12 luglio 1946	» 90 »
Fasulo Adele, nata a Sorrento il 21 ottobre 1947	» 88 »
Gerbasi Fioretta, nata a Messina il 18 novembre 1942	» 88 »
Patrucco Giovanna, nata a Torino il 7 luglio 1945	» 88 »
Rossi Anna, nata a Castiglion Fiorentino il 14 luglio 1947	» 88 »
De Franciscis Maria Grazia, nata a S. Cesario il 18 settembre 1948	» 87 »
Mellini Pietro, nato a Viadana il 16 maggio 1946	» 86 »
Alberti Mario, nato a Quartucciu l'11 settembre 1946	» 85 »
Albini Fabrizio, nato a Napoli il 14 ottobre 1947	» 85 »
Bianchi Paolo, nato a Bergamo il 17 marzo 1947	» 85 »
Contestabile Riccardo, nato a Bologna il 9 settembre 1947	» 85 »
Melevendi Caterina, nata a Terranova il 10 settembre 1940	» 85 »
Dardanelli Lorenzo, nato a Mondovì il 23 novembre 1946	» 84 »

Garrubba Vincenzo, nato a Mantova il 26 novembre 1947 punti 84 su 100
Placidi Sergio, nato a Castel del Monte il 6 ottobre 1946 » 84 »
Semproni Gianfranco, nato a Pescara il 31 gennaio 1947 » 84 »
Zappulla Franco, nato a Lucca il 20 marzo 1947 » 84 »
Candela Francesco, nato a Trapani il 15 maggio 1936 . » 83 »
Clerici Bagozzi Donata, nata ad Asola il 13 febbraio 1942 » 83 »
Raponi Sergio, nato a Erba il 10 maggio 1944 » 83 »
Altamura Giuliano, nato a Molfetta il 10 settembre 1947 . » 82 »
Balestrazzi Paolo, nato a Reggio Emilia il 12 febbraio 1948 . » 82 »
Buccino Adriana, nata a Napoli il 25 novembre 1939 . » 82 »
Comelli Adele, nata a Finale Ligure Marina il 14 febbraio 1946 » 82 »
Corsi Ughetta, nata a Parma il 22 ottobre 1946 » 82 »
Del Vasto Francesco, nato a Napoli il 4 dicembre 1947 . » 82 »
De Sanctis Franco, nato a Pescara il 31 agosto 1939 . » 82 »
Dolce Giuseppe, nato a Delia il 12 ottobre 1945 » 82 »
La Cerra Pasquale, nato a S. Angelo d'Alife il 14 agosto 1947 . » 82 »
Memoli Maria Concezione, nata a Napoli il 2 luglio 1940 . » 82 »
Moretti Ermanno, nato a Genova il 16 febbraio 1945 . » 82 »
Odracci Riccardo, nato a Cordoba il 15 settembre 1948 . » 82 »
Renier Sergio, nato a Trieste il 29 maggio 1947 » 82 »
Salardi Silvana, nata a S. Giovanni in Persiceto il 15 agosto 1947 » 82 »
Vielmetti Paola, nata a Grosseto il 15 aprile 1947 . » 82 »
Pezzino Giovanni, nato a Taranto il 19 maggio 1948 . » 81 »
Bortolotti Paolo, nato a Castel San Giovanni il 19 agosto 1940 . » 80 »
Cambosu Giovanni Antonio, nato a Nuoro il 9 marzo 1946 » 80 »
Favetta Silvia, nata a Settimo Torinese il 20 agosto 1945 » 80 »
Gioeli Rosa Alba, nata a Palermo il 5 agosto 1945 . » 80 »
Granata Giorgio, nato a S. Anastasia il 28 ottore 1945 » 80 »
Palmieri Mario, nato a Salerno il 3 novembre 1947 . » 80 »
Puglisi Pasquale, nato a Polizzi Generosa il 16 agosto 1946 . » 80 »
Ramistella Francesco, nato a Gela il 29 novembre 1947 . » 80 »
Sanfilippo Anna Maria, nata a Palermo il 20 novembre 1941 . » 80 »
Santoro Francesco, nato a Bari il 7 marzo 1948 » 80 »
Sardi Roberto, nato a Racconigi il 4 marzo 1948 . » 80 »
Schiavo Maria Vittoria, nata a Potenza il 12 novembre 1946 . » 80 »
Simoni Maria Rita, nata a Lucca l'11 luglio 1946 » 80 »
Tordini Maria Letizia, nata a Orciano di Pesaro il 16 gennaio 1945 . . . . . » 80 »
Cascioli Concetta Fausta, nata a Roseto Valfortore l'11 aprile 1948 » 79 »
Cossu Paola, nata a Cagliari il 21 aprile 1948 » 79 »
Ferranti Paola, nata a Modena il 21 agosto 1941 » 79 »
Cerbone Ciro, nato ad Afragola il 4 luglio 1944 » 78 »
De Micheli Elisa, nata a Pianello V.R. il 9 giugno 1946 . » 78 »
Flacco Valerio, nato ad Ari il 16 febbraio 1948 » 78 »
Giambra Maria, nata a San Cataldo il 27 dicembre 1945 . » 78 »
Giffoni Luigi, nato a Ispani l'11 maggio 1936 » 78 »
Marinucci Giuliana, nata a Viareggio il 26 agosto 1938 . » 78 »
Paolucci Mario, nato a Roma il 23 gennaio 1939 » 78 »
Ronconi Claudio, nato a Talamona il 21 aprile 1947 . . . . punti 78 su 100
Trombacco Maria Grazia, nata a Bologna l'8 settembre 1940 . . . . » 78 »
Amodeo Giovanni, nato a Monteforte Irpino il 6 maggio 1947 . . . . » 77 »
Barillà Francesco, nato a Reggio Calabria il 2 febbraio 1941 . . . . » 77 »
Chiaberta Dario, nato ad Avigliana il 19 settembre 1944 . . . . » 77 »
Cogno Maurizio, nato a Milano il 28 agosto 1946 . . . . » 77 »
Curcio Francesco, nato a Nicastro il 1° gennaio 1945 . . . . » 77 »
D'Ascola Pier Giorgio, nato a Foiano il 6 dicembre 1944 . . . . » 77 »
Gambi Roberto, nato a Firenze il 13 marzo 1937 . . . . » 77 »
Guidarelli Mario, nato a Monticiano l'8 maggio 1944 . . . . » 77 »
Piscopo Ageo, nato a Napoli il 30 maggio 1946 » 77 »
Pisterzi Francesco, nato ad Amaseno il 1° gennaio 1942 . . . . » 77 »
Rainone Lorenzo, nato a Formia il 29 novembre 1946 . . . . » 77 »
Remogna Mario, nato a Borgosesia il 22 febbraio 1943 . . . . » 77 »
Tosi Massimo, nato a Busto Arsizio il 28 marzo 1944 . . . . » 77 »
Barlocco Ezio Gabriele, nato a Busto Arsizio il 22 dicembre 1946 . . . . . . » 76 »
Cammarano Giovanni, nato a Sassano il 7 luglio 1947 . . . . » 76 »
Carmina Matilde, nata a Palermo il 6 agosto 1946 . . . . » 76 »
Cirillo Bruno, nato a Castrovillari il 27 luglio 1942 . . . . » 76 »
Deiana Anna Maria, nata a Cagliari il 23 ottobre 1945 . . . . » 76 »
Fazzari Fausto, nato a Monteleone d'Orvieto l'11 agosto 1946 . . . . » 76 »
Porfiri Maria Rita, nata a Mogliano il 14 settembre 1944 . . . . » 76 »
Ragusa Paolo, nato a Frosinone il 3 luglio 1948 » 76 »
Sicilia Rosalia, nata a Caltanissetta il 13 febbraio 1946 . . . . » 76 »
Di Lena Carlo, nato a Francavilla Fontana il 3 marzo 1947 . . . . » 75 »
Finocchiaro Concettina, nata a Palazzolo A. il 13 gennaio 1942 . . . . » 75 »
Grillo Filippo, nato a Catania il 4 dicembre 1944 » 75 »
Haslam Pineda Leslye, nata a Leon il 10 gennaio 1942 . . . . » 75 »
Insolia Luciano, nato a Messina il 20 gennaio 1948 . . . . » 75 »
Latte Maria Cristina, nata a Napoli il 30 ottobre 1946 . . . . » 75 »
Lilloni Maria Rachele, nata a Concesio il 28 dicembre 1944 . . . . » 75 »
Lorini Renata, nata a Travagliato il 19 aprile 1947 . . . . » 75 »
Megna Angela, nata a Papanice il 13 ottobre 1943 . . . . » 75 »
Miranda Pasquale Antonio Michele, nato a S. Giuseppe Vesuviano il 15 luglio 1947 » 75 »
Schwarz Piria Clara, nata a Milano il 12 febbraio 1937 . . . . » 75 »
Scotto Eleda, nata a Palermo il 14 agosto 1947 » 75 »
Baravalle Antonio, nato a Moncalieri il 31 agosto 1945 . . . . » 74 »
Canepa Gian Luigi, nato a Genova il 30 ottobre 1938 . . . . » 74 »
Cieri Angelo, nato a Termoli il 4 gennaio 1948 » 74 »
Drei Franca, nata a Vignola il 18 giugno 1945 » 74 »
Federighi Fausto, nato a S. Giuliano T. il 4 giugno 1943 . . . . » 74 »
Garufi Domenico, nato a S. Teresa di Riva il 4 novembre 1947 . . . . » 74 »
Giardini Maurizio, nato a Sarnano il 22 ottobre 1947 . . . . » 74 »
Lombardi Maria Eleonora, nata a Thiene l'8 giugno 1947 . . . . » 74 »

Lucci Marco, nato a Ferrara il 2 gennaio 1948	punti	74	su 100
Napoliello Elda, nata a Calabritto il 14 novembre 1946	»	74	»
Nicastro Luigi, nato a Pachino il 19 marzo 1946	»	74	»
Russo Filippo, nato a Catania il 22 giugno 1947	»	74	»
Sabatini Scalmati Romolo, nato a Roma il 29 giugno 1935	»	74	»
Trabucchi Carlo, nato a Padova il 31 marzo 1947	»	74	»
Campolo Gioia Maria, nata a Todi il 1° marzo 1947	»	72	»
Mastrecchia Uliana, nata a Cerreto Laziale il 19 febbraio 1946	»	72	»
Barberi Angela, nata a Forte dei Marmi il 22 novembre 1947	»	71	»
Bonifacio Luigi, nato a Torre Annunziata il 16 agosto 1939	»	71	»
D'Alessandro Giuseppe, nato a Torella del Sannio il 4 marzo 1935	»	71	»
Donzelli Giuseppe, nato a Comiso il 5 aprile 1946	»	71	»
Nobili Bruno, nato a S. Giorgio a Cremano il 5 agosto 1947	»	71	»
Rigardo Sandro, nato ad Acqui Terme l'11 ottobre 1946	»	71	»
Agostino Rocco, nato a Gioiosa Ionica il 3 luglio 1943	»	70	»
Ba Adriana, nata a Verona il 6 aprile 1943	»	70	»
Buti Giuliana, nata a Capannoli il 20 agosto 1943	»	70	»
Campagnuolo Raffaele, nato a S. Maria a Vico il 26 agosto 1946	»	70	»
Catano Rocco, nato a San Cassiano il 28 novembre 1944	»	70	»
Cautiero Oscar, nato a Cercola il 9 gennaio 1944	»	70	»
D'Angelo Maria Giuseppa, nata a Cianciana il 24 luglio 1937	»	70	»
D'Assisi Fioravante, nato a Mirabella Eclano il 16 luglio 1945	»	70	»
Ferrara Anna Maria, nata a Martina Franca l'11 novembre 1947	»	70	»
Fiore Leonardo, nato a Napoli il 6 giugno 1941	»	70	»
Galati Margherita, nata a Latina il 25 novembre 1945	»	70	»
Jarema Lugaresi Elzbieta Monika, nata a Cracovia il 25 settembre 1943	»	70	»
Macciò Ida Luisella, nata a Montepulciano il 23 febbraio 1945	»	70	»
Mancini Sandro, nato a Roma il 4 novembre 1947	»	70	»
Mandarano Domenico, nato a S. Ilario S. il 30 marzo 1945	»	70	»
Marcello Del Majno Umberto, nato a Venezia il 9 maggio 1947	»	70	»
Romanini Massimo, nato a Roma il 9 novembre 1943	»	70	»
Rossi Mariella, nata a Gallarate il 12 ottobre 1945	»	70	»
Sacco Francesco Salvatore, nato a Muro Lucano il 27 marzo 1937	»	70	»
Sacco Laura, nata a Caserta Falciano il 25 aprile 1946	»	70	»
Saracino Antonio, nato a S. Marco in Lamis l'8 gennaio 1931	»	70	»
Spanò Elisabetta, nata a Vita il 9 febbraio 1927	»	70	»
Traina Francesco, nato ad Agrigento il 12 maggio 1938	»	70	»
Zappulli Donato, nato a Caserta il 26 febbraio 1948	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: ANIASI

(5709)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di gastroenterologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6, foglio n. 48;

Considerato che il dott. Renato Maini ha comunicato che non potrà essere presente alla correzione degli elaborati relativi all'esame menzionato in epigrafe, per gravi motivi familiari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Rosario Michilli, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di gastroenterologia tenutosi a Roma il giorno 24 gennaio 1980 in sostituzione del dott. Renato Maini, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1980
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 20

(6118)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a sessantotto posti di coadiutore dattilografo

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a sessantotto posti di coadiutore dattilografo in prova, nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa (indetto con decreto ministeriale 11 febbraio 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1980) avrà luogo il giorno 17 novembre 1980, in Roma presso il palazzo dello Sport, quartiere Eur, con inizio alle ore 8.

(6115)

OSPEDALE « A. DI SUMMA » DI BRINDISI

Concorso a tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione secondo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione secondo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del consorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Brindisi.

(2108/S)

OSPEDALE CIVILE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del consorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Santarcangelo di Romagna (Forlì).

(2106/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso a tre posti di assistente del servizio di malattie del ricambio e diabetologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente del servizio di malattie del ricambio e diabetologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del consorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(2107/S)

OSPEDALE «V. MONALDI» DI NAPOLI

Concorso ad un posto di primario di tisiopneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di tisiopneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del consorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, ufficio concorsi, dell'ente in Napoli.

(2119/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del consorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, ufficio concorsi, dell'ente in Napoli.

(2120/S)

OSPEDALE CIVILE DI CETRARO

Concorso ad un posto di primario del servizio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del consorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cetraro (Cosenza).

(2104/S)

OSPEDALE DI MILAZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo definito, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di primario della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milazzo (Messina).

(2109/S)

OSPEDALI RIUNITI DI SANREMO E BUSSANA

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del consorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Sanremo (Imperia).

(2117/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di oculistica;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi addetto al centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del consorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Sanremo (Imperia).

(2118/S)

OSPEDALE « S. SALVATORE » DI CORRIDONIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del consorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Corridonia (Macerata).

(2115/S)

OSPEDALE CIVILE DI CIRIE'

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;

due posti di assistente di chirurgia generale (il numero dei posti è ridotto ad uno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Ciriè (Torino).

(2116/S)

OSPEDALE « S. TIMOTEO » DI TERMOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale da assegnare alla divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di ematologia;

due posti di assistente di pediatria da assegnare alla sezione neonatale con centro per neonati immaturi;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia addetto al servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Termoli (Campobasso).

(2111/S)

OSPEDALI RIUNITI «S. MARTA E VILLERMOSA» DI CATANIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di urologia (a tempo pieno);

un posto di assistente di accettazione sanitaria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del consorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(2112/S)

OSPEDALE « PARADISO » DI GIOIA DEL COLLE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e sei posti di assistente di anestesia e rianimazione del centro di rianimazione;

un posto di assistente di chirurgia;

un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Gioia del Colle (Bari).

(2113/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE - SAMBIASI » DI NARDO'

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del consorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nardò (Lecce).

(2114/S)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1980, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, già modificata con legge regionale 20 marzo 1978, n. 8.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *dell'*11 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, modificata con legge regionale 20 marzo 1978, n. 8, sono aggiunti i seguenti comma: « E' in facoltà del consigliere regionale che abbia esercitato il mandato per l'intera legislatura di effettuare versamenti volontari fino alla concorrenza di cinque anni di contribuzione per ogni legislatura ».

Le facoltà di cui ai commi precedenti competono anche agli aventi causa elencati all'art. 14.

Art. 2.

L'art. 21 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, già modificato all'art 15 della legge regionale 20 marzo 1978, n. 8, è sostituito dal seguente: « Alla morte del consigliere in carica il fondo corrisponde, a chi ne ha diritto tra le persone indicate nell'art. 14, un contributo pari ad una mensilità dell'indennità consiliare per ogni anno di contribuzione con gli stessi criteri di cui all'art. 20-*bis* ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 8 aprile 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 3 *marzo* 1980 (*atto n.* 1520) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 5 *aprile* 1980.

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1980, n. 27.

Disposizioni concernenti il personale da comandare in servizio in Valnerina a seguito degli eventi sismici del settembre 1979.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *dell'*11 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In relazione ai compiti di natura eccezionale connessi con le operazioni di soccorso e con l'avvio dell'attività di ricostruzione nelle zone della Valnerina colpite dal sisma del settembre 1979, la giunta regionale, in caso di necessità e per specifiche esigenze, può assumere personale straordinario a tempo determinato, per un periodo non superiore a dodici mesi, sulla base del contingente, per livelli e profili professionali, determinato con atto amministrativo del consiglio regionale, su proposta della giunta medesima, previa intesa con la comunità montana e gli enti locali interessati.

Con lo stesso atto il consiglio regionale detta i criteri e le modalità delle assunzioni, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 2.

La giunta regionale, in deroga al limite temporale fissato dal primo comma dell'art. 12 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, ha facoltà di procedere, entro il termine di giorni sessanta dalla data di entrata in vigore della presente legge, al conferimento, oltre che dei posti messi a concorso e di quelli conferiti ai sensi del primo comma del predetto art. 12, dei posti di istruttore tecnico-geometra e di autista che risultino disponibili alla data del 1° gennaio 1980, utilizzando, secondo l'ordine, le graduatorie dei concorsi pubblici a posti dello stesso livello funzionale-retributivo e profilo professionale già espletati.

Art. 3.

La giunta regionale è autorizzata a richiedere, per esigenze particolari e per periodi di tempo limitati, il comando di dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali o di altri enti pubblici.

Art. 4.

L'indennità di trasferta per il personale regionale comandato in servizio nelle zone della Valnerina, ove ricorra il caso previsto dalla prima parte del primo comma dell'art. 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, richiamato dall'art. 6 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e, per rinvio, dal primo comma dell'art. 14 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 28, non è soggetta a riduzioni percentuali in conseguenza della durata della missione.

In deroga al disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 20 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, il congedo ordinario spettante al personale regionale per gli anni 1979 e 1980, è rinviato o interrotto per le eccezionali e indifferibili esigenze di servizio connesse ai compiti di cui al precedente art. 1, sarà fruito, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1980 e il 31 dicembre 1981.

Il limite annuale individuale fissato dall'art. 18 della predetta legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, per il lavoro straordinario per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro, può essere elevato, con deliberazione della giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, del 50 per cento per gli anni 1979 e 1980, per i dipendenti regionali comandati in servizio nelle zone della Valnerina, con i limiti indicati nel secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 28.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di lire 295 milioni, di cui lire 265 milioni da imputare al cap. 280 denominato « Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, contributi previdenziali, assistenziali e simili al personale di ruolo e non di ruolo » e lire 30 milioni al cap. 290 denominato « Compensi al personale per la prestazione di lavoro straordinario ».

All'onere suddetto si fa fronte con la quota della disponibilità prevista nel fondo globale iscritto al cap. 6120 del bilancio per l'esercizio 1980 (elenco n. 2 allegato al bilancio, n. d'ordine 2).

Al bilancio predetto sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In aumento:	—	—
Cap. 280	265.000.000	265.000.000
Cap. 290	30.000.000	30.000.000
	295.000.000	295.000.000
In diminuzione:		
Cap. 6120	295.000.000	295.000.000

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 8 aprile 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 3 *marzo* 1980 (*atto n.* 1531) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 5 *aprile* 1980.

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1980, n. 28.
Coltivazione di cave e torbiere.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *dell'*11 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità

La presente legge, in attuazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2 e dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, disciplina la coltivazione delle cave e torbiere e delle sostanze minerarie non comprese nella categoria delle miniere di cui al regio decreto 27 luglio 1927, n. 1443.

Art. 2.
Ambito di applicazione della legge

La coltivazione delle cave e torbiere è soggetta ad autorizzazione o a concessione, secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

Le attività di estrazione dal proprio fondo di materiali da destinarsi esclusivamente alla propria abitazione o ad opere di sistemazione inerenti il fondo stesso, nonché l'utilizzazione dei materiali ricavati nella esecuzione di infrastrutture pubbliche e/o di opere di urbanizzazione, non sono soggette ad autorizzazione, ferme restando le disposizioni in materia urbanistica, di polizia mineraria e di tutela del suolo e dell'ambiente.

Art. 3.
Localizzazione delle attività estrattive

L'attività di coltivazione delle cave e torbiere che comporti impianti fissi o abbia comunque carattere di continuità e di permanenza, può essere esercitata solo nelle zone a ciò espressamente destinate dagli strumenti urbanistici generali.

Non sono soggette ad autorizzazione preventiva le varianti agli strumenti urbanistici vigenti, volte a localizzare i nuovi giacimenti di cave e torbiere.

Le attività di coltivazione che non comportino impianti fissi o non abbiano comunque carattere di continuità o di permanenza, possono essere esercitate sempreché non contrastino con le previsioni degli strumenti urbanistici generali.

Titolo II

ATTIVITA' ESTRATTIVE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Art. 4.
Regime di autorizzazione

E' soggetta ad autorizzazione l'attività di coltivazione delle cave e torbiere.

Art. 5.
Domanda di autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere

La domanda di autorizzazione per l'attività di coltivazione deve contenere i seguenti dati:

1) generalità e domicilio del richiedente;

2) ubicazione della cava e della torbiera, indicazione dei materiali da coltivare e dell'area oggetto di coltivazione;

3) il periodo di tempo per cui viene richiesta l'autorizzazione.

La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati in doppia copia che ne formano parte integrante:

a) progetto che illustri le opere da realizzare, i metodi e i tempi di coltivazione;

b) progetto di massima delle opere necessarie al recupero ambientale della zona, da realizzarsi durante e al termine della coltivazione, con annesse planimetrie e sezioni quotate in scala idonea a rappresentare l'aspetto dei luoghi dopo l'intervento estrattivo;

c) relazione che illustri la compatibilità dell'intervento estrattivo con la stabilità e la salubrità dell'area interessata e delle aree limitrofe;

d) titolo giuridico in base al quale il richiedente risulti legittimato alla coltivazione;

e) provvedimento autorizzativo rilasciato dall'organo competente per le zone assoggettate a vincoli di natura pubblicistica, nonché concessione edilizia di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, allorché richiesta.

Art. 6.
Criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta.

L'autorizzazione può essere negata con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 3 e 5.

Il provvedimento di autorizzazione può essere modificato per motivi di pubblica utilità e per motivata richiesta del coltivatore con la stessa procedura ed i criteri previsti per il suo rilascio.

Art. 7.
Durata e rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere rilasciata per un periodo massimo di venti anni. Il termine è stabilito in relazione all'entità della coltivazione e all'importanza degli impianti.

L'autorizzazione è rinnovata su istanza del coltivatore, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza con l'osservanza delle norme previste per il rilascio.

Art. 8.
Contenuti del provvedimento di autorizzazione

L'autorizzazione contiene le prescrizioni concernenti le modalità di coltivazione. Nel caso di coltivazione di più cave in una stessa zona possono essere dettate prescrizioni comuni anche per le discariche ed il deflusso delle acque.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipula di una convenzione che determini gli obblighi a carico dell'esercente l'attività di coltivazione e le idonee garanzie finanziarie per la realizzazione degli interventi necessari al recupero dell'ambiente interessato

La convenzione è trascritta nei registri immobiliari a cura dell'amministrazione e a spese del richiedente autorizzato.

Le garanzie finanziarie relative agli interventi di recupero dell'ambiente sono rivalutate ogni biennio limitatamente al 75 per cento della misura di variazione dell'indice ISTAT del costo della vita e sono ridotte a richiesta dell'esercente l'attività estrattiva in caso di diminuzione del fronte di cava e di sistemazione anticipata del terreno interessato.

Art. 9.
Subingresso nella coltivazione

L'autorizzazione ha natura personale.

Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento per atto tra vivi per causa di morte, il titolare del diritto dovrà chiedere di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione.

La richiesta di autorizzazione al subingresso deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dall'atto di trasferimento tra vivi ed entro sei mesi nel caso di trasferimento per causa di morte.

Il subentrante è soggetto, sino alla emanazione del nuovo provvedimento di autorizzazione, a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento originario.

Art. 10.
Estinzione dell'autorizzazione

L'autorizzazione si estingue:

a) per scadenza del termine;

b) per rinuncia;

c) per decadenza qualora il coltivatore autorizzato, previamente diffidato, non osservi le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione o nella convenzione.

La diffida deve assegnare un termine ad adempiere non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni.

Art. 11.
Delega di funzioni

Le funzioni amministrative di cui al presente titolo sono delegati ai comuni competenti per territorio.

L'autorizzazione alla coltivazione è rilasciata sentito il parere della commissione edilizia comunale.

Il provvedimento di autorizzazione è trasmesso per copia al presidente della giunta regionale.

Art. 12.

Indirizzo e coordinamento. Potere sostitutivo

Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni delegate sono esercitate dalla giunta regionale.

Qualora gli enti delegatari non adempino all'espletamento delle funzioni loro delegate, la giunta regionale, sentiti gli stessi e previa fissazione di congruo termine, si sostituisce nel compimento degli atti.

Titolo III

ATTIVITA' ESTRATTIVE SOGGETTE A CONCESSIONE

Art. 13.

Regime di concessione

La giunta regionale, per motivi di pubblica utilità, sentita la commissione tecnico-amministrativa regionale e il comune competente per territorio, può dare la concessione della cava e della torbiera qualora il titolare del diritto sul giacimento:

a) non abbia inoltrato domanda per l'autorizzazione alla coltivazione entro il termine di novanta giorni fissato dalla giunta regionale, con atto notificato nei modi degli atti giudiziari;

b) sia decaduto dall'autorizzazione o vi abbia rinunciato;

c) non abbia inoltrato per le coltivazioni in atto all'entrata in vigore della presente legge la domanda di autorizzazione nei termini di cui al successivo art. 24.

Art. 14.

Domanda di concessione

Il richiedente la concessione deve presentare domanda in conformità a quanto previsto nel precedente art. 5. Deve inoltre allegare un programma di coltivazione da cui risulti altresì il rilievo economico e sociale degli interventi, l'entità della spesa prevista ed i tempi di attuazione.

In caso di concorso di più domande la concessione è accordata al richiedente che presenti il programma di coltivazione che abbia riflessi più favorevoli sulla produzione e meno pregiudizievoli per l'ambiente. A parità di condizioni vale il criterio della priorità della domanda.

Art. 15.

Provvedimento di concessione

La giunta regionale si pronuncia sulla domanda di concessione entro centoventi giorni dalla sua presentazione.

Il provvedimento di concessione deve essere conforme alla previsione di cui all'art. 3.

Il provvedimento di concessione contiene le prescrizioni concernenti la realizzazione del programma e le modalità di coltivazione e fissa il canone annuo di concessione ed i termini del suo pagamento.

Il rilascio della concessione è subordinato alla stipula di una convenzione che determini gli obblighi a carico del concessionario e le idonee garanzie finanziarie per la realizzazione del programma e degli interventi necessari al recupero dell'ambiente interessato.

La convenzione è trascritta nei registri immobiliari a cura della Regione e a spese del concessionario.

Le garanzie finanziarie relative agli interventi di ripristino e recupero dell'ambiente sono rivalutate ogni biennio limitatamente al 75 per cento della misura di variazione dell'indice ISTAT del costo della vita e sono ridotte, a richiesta del concessionario in caso di diminuzione del fronte di cava o di sistemazione anticipata del terreno interessato.

Art. 16.

Durata della concessione - Trasferimento e modificazioni

La concessione può essere rilasciata per un periodo massimo di anni venti. Il termine è stabilito in relazione all'entità della coltivazione e alla importanza degli impianti.

La concessione può essere rinnovata su istanza del concessionario da presentare almeno sei mesi prima della scadenza, con l'osservanza delle norme previste per il rilascio.

La concessione ha natura personale e il trasferimento della medesima è regolato dalle disposizioni di cui al precedente art. 8.

La giunta regionale può, per motivi di pubblica utilità o per motivata richiesta del concessionario, introdurre modifiche al provvedimento di concessione con la stessa procedura e criteri previsti per il suo rilascio.

Il concessionario subentrante è tenuto a corrispondere agli aventi diritto il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili, e del materiale estratto disponibile presso la cava o la torbiera.

I diritti spettanti ai terzi sulla cava o torbiera si risolvono sulle somme assegnate ai sensi del comma precedente.

Il concessionario è altresì tenuto a risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della cava.

Art. 17.

Canone di concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione un canone annuo per ogni ettaro o frazione di superficie oggetto della concessione, pari a:

a) L. 300.000 per i marmi e le altre pietre da taglio, da costruzione e da decorazione;

b) L. 250.000 per gli inerti e gli altri granulari, per le torbe e per tutti gli altri materiali non compresi nella prima categoria dell'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

I canoni indicati nel presente articolo sono soggetti a revisione da parte della giunta regionale ogni due anni, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita.

Art. 18.

Attività estrattiva su demanio pubblico e patrimonio indispensabile dello Stato

Le escavazioni ed estrazioni di materiali non compresi nella prima categoria dell'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, effettuate nelle zone di demanio pubblico statale e di patrimonio indisponibile dello Stato sono subordinate, in aggiunta agli eventuali adempimenti previsti dalla legislazione vigente, al nulla-osta della Regione rilasciato dalla giunta regionale sentito il comune competente per territorio.

Art. 19.

Estinzione della concessione e revoca

La concessione si estingue:

a) per scadenza del termine;

b) per rinuncia;

c) per decadenza, qualora il coltivatore concessionario non osservi le prescrizioni contenute nell'atto di concessione e nella allegata convenzione, previa diffida notificata dalla giunta regionale con termine ad adempiere non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni.

La concessione può essere revocata dalla giunta regionale, sentita la commissione tecnico-amministrativa regionale ed il comune competente per territorio, per sopravvenuti motivi di pubblica utilità.

Nei casi di cui ai commi precedenti, la cava o torbiera rientra nella piena disponibilità del proprietario, il quale potrà esercitare l'attività di coltivazione secondo le norme della presente legge.

Titolo IV

VIGILANZA, POLIZIA MINERARIA E SANZIONI

Art. 20.

Vigilanza

La vigilanza sulla utilizzazione delle cave e torbiere spetta all'amministrazione che ha lasciato il provvedimento di autorizzazione o di concessione.

L'amministrazione comunale segnala al presidente della giunta regionale eventuali irregolarità delle coltivazioni in concessione e di quelle previste dall'art. 18.

Art. 21.

Polizia mineraria

Le funzioni di vigilanza in materia di polizia mineraria di cui al terzo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dalla giunta regionale, la quale, fino a quando non sarà disposto altrimenti a seguito della organizzazione di appositi uffici regionali, si avvale del corpo nazionale delle miniere.

Art. 22.

Adempimenti particolari

Gli esercenti di cave e torbiere devono:

a) fornire all'amministrazione regionale e comunale che ne facciano richiesta i dati statistici;

b) mettere a disposizione dei funzionari incaricati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori in corso ed i suddetti funzionari possono richiedere, in caso di rifiuto, l'assistenza necessaria alla forza pubblica.

Art. 23.

Sanzioni

Chiunque eserciti attività di coltivazione di cava o torbiera senza autorizzazione è soggetto alla sanzione pecuniaria da lire 1 milione a lire 50 milioni; è altresì fatto obbligo all'inadempiente di provvedere alla sistemazione ambientale secondo le prescrizioni dettate dall'organo competente per il rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

Il coltivatore che non osservi le prescrizioni emanate col provvedimento di autorizzazione o di concessione, oltre all'eventuale pronuncia di decadenza, è soggetto alla sanzione pecuniaria da lire 1 milione a lire 30 milioni; è altresì fatto obbligo all'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto prescritto e, ove l'inosservanza abbia comportato alterazioni ambientali, di provvedere alla sistemazione secondo le prescrizioni dell'organo che ha rilasciato l'autorizzazione o la concessione fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

L'esercente di cava e torbiera che violi l'obbligo degli adempienti di cui al precedente art. 22 è soggetto alla sanzione pecuniaria da lire 200 mila a lire 1 milione.

Le predette sanzioni sono irrogate dall'organo competente ad emettere il provvedimento di autorizzazione o concessione e sono devolute a favore del relativo ente.

Per il procedimento sanzionatorio e quello di riscossione si applicano le norme di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo V

NORME TRANSITORIE E FINALI. NORMA FINANZIARIA

Art. 24.

Regime transitorio

Per le coltivazioni in atto l'autorizzazione è confermata a domanda del coltivatore che deve presentarla entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine indicato al primo comma, il coltivatore decade dal diritto di proseguire nella attività estrattiva e l'amministrazione comunale adotta i provvedimenti opportuni a carico del medesimo in ordine al ripristino ambientale e in caso di inosservanza il comune, previa diffida, provvede d'ufficio con spese a carico del soggetto indicato.

Qualora la cava abbia le caratteristiche di cui al primo comma dell'art. 3 e sia ubicata in zona a ciò non espressamente destinata dallo strumento urbanistico vigente, la conferma dell'autorizzazione ai sensi del primo comma costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico vigente.

Art. 25.

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, in quanto applicabili.

Art. 26.

Riambientazione delle cave cessate

Al fine di ripristinare le condizioni ambientali delle zone interessate da attività estrattive abbandonate prima dell'entrata in vigore della legge 2 settembre 1974, n. 53, la Regione concede contributi ai comuni che ne facciano domanda corredata dai necessari elementi tecnici e idonea documentazione.

Art. 27.

Contributi per la riambientazione

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo.

Art. 28.

Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, per l'anno 1980, le seguenti spese:

a) per l'esercizio della delega, di cui all'art. 5 della presente legge, lire 50 milioni in termini di competenza e lire 12 milioni in termini di cassa, con imputazione al cap. 5955 di nuova istituzione (tit 1 - sez. 10 - rubr. 51 - cat. 4 - tipo 1.1. - settore 14) denominato: « Spese per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di coltivazione di cave e torbiere delegate ai comuni »;

b) per gli interventi previsti al precedente art. 26, lire 120 milioni in termini di competenza e lire 60 milioni in termini di cassa, con imputazione al cap. 9680 di nuova istituzione (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 51 - cat. 3 - tipo 1.1. - settore 14) denominato: « Contributi ai comuni per il ripristino delle condizioni ambientali di cave abbandonate ».

All'onere complessivo di lire 170 milioni si fa fronte — a norma dell'art. 26, quinto e sesto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 — con la disponibilità esistente sul fondo globale di cui al cap. 9700 del bilancio 1979, come integrato con legge regionale 27 agosto 1979, n. 55.

Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1980 sono, di conseguenza, apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

		Competenza	Cassa
In aumento:		—	—
Cap. 5955	L.	50.000.000	50.000.000
Cap. 9680	»	120.000.000	120.000.000
Totale . . .	L.	170.000.000	170.000.000
In diminuzione:			
Cap. 6140	L.	—	170.000.000
Utilizzo disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9700 del bilancio 1979 . . .	»	170.000.000	—
Totale . . .	L.	170.000.000	170.000.000

Per gli anni dal 1981 in poi le autorizzazioni di spesa relative alla presente legge saranno annualmente stabilite con legge di bilancio ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 8 aprile 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 27 dicembre 1979 (atto n. 1448) e in data 10 marzo 1980 (atto n. 1549) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 5 aprile 1980.

(4715)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801750)